

STATUTO

Art. 1 -

L'Associazione denominata

“LA STECCA”

è costituita, nel ricordo dell'ideatore e suo primo Presidente Felice Baratelli, ed in prosecuzione della tradizione delle iniziative attuate dalle classi 1908-1909, per associare le Classi al compimento del cinquantesimo anno di età dei loro componenti, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2.

E' un ente di volontariato, non ha scopo di lucro, è apartitico ed agisce nell'ambito della comunità per promuovere la solidarietà e la crescita sociale e culturale, fedele al motto del suo Fondatore “*ul ben per ul ben*”.

L'Associazione ha sede in Como e ha facoltà, con delibera del Comitato Esecutivo, di istituire e sopprimere eventuali sedi operative e sezioni staccate e di aderire, con delibera dell'Assemblea ordinaria dei Soci, ad altre Associazioni od Enti per realizzare i suoi fini.

Simboli dell'Associazione sono:

- la “*Stecca*”;
- la “*Rosa d'Oro*”.

Art. 2 - FINALITÀ'

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) mantenere viva nel tempo la tradizione di affratellare coetanee e coetanei, contribuire alla formazione di una società migliore improntata all'amicizia, al rispetto, alla promozione dei valori umani e di comportamenti rispettosi dell'etica e dell'onestà;
- b) promuovere ed attuare iniziative benefiche e ricreative nell'ambito degli appartenenti alle Classi ;
- c) promuovere ed attuare attività sociali, culturali ed assistenziali;
- d) operare in modo che le Classi mantengano sempre integro lo spirito degli anni migliori, cogliendo le gioie che ogni età può dare e guardando con serenità e fiducia all'avvenire;
- e) assicurare alle classi più anziane la solidarietà attiva di altre Classi, nella forma più idonea a favorire il coinvolgimento nelle reciproche iniziative e nella vita della Stecca.

Art. 3 - SOCI

- 1) Sono Soci le singole Classi che aderiscono a “La Stecca”.
- 2) I Soci hanno parità di diritti, compreso quello di voto.
- 3) La Classe che intende aderire all'Associazione rivolge domanda scritta al Comitato Esecutivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone, di accettarne lo Statuto ed eventuali regolamenti e di impegnarsi a perseguirne le finalità anche con proprie iniziative.
- 4) Le Classi sono tenute ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché gli indirizzi emanati dagli Organi dell'Associazione, con una condotta esemplare, concorrendo in amichevole spirito di solidarietà all'affermazione dei principi e delle finalità dell'Associazione.
- 5) La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea.
- 6) La Classe perde la qualifica di Socio, per gravi e comprovati motivi, a seguito di provvedimento del Collegio dei Probiviri.
- 7) In nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di decadenza, recesso o scioglimento, le Classi hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili.
- 8) Le singole Classi hanno diritto di:

- a) conoscere e proporre i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - b) frequentare i locali sociali e di fruire di tutti i servizi offerti e gestiti dall'Associazione;
 - c) beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni o i servizi promossi dall'Associazione.
- 9) Ciascuna Classe è tenuta a versare, ogni anno, una quota associativa differenziata ed eventuali contributi aggiuntivi, nella misura e con le modalità che verranno approvate dall'Assemblea su proposta del Comitato Esecutivo.
- 10) Le Classi possono nominare "onorari" o "sostenitori" coetanei o coetanee di altra classe anagrafica purché questi siano in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti della propria classe anagrafica. Questi possono altresì venire chiamati a far parte di Commissioni delle singole Classi o dell'Associazione.

Art. 4 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- la Rosa d' Oro;
- il Comitato Esecutivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Proviviri.

Art. 5 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1) L'Assemblea ordinaria dell'Associazione è costituita dalle Classi, rappresentate dai Presidenti e dalle Rose d' Oro. In caso di loro impedimento delegano per iscritto un loro coetaneo/a componente del consiglio direttivo della Classe od un componente del Consiglio direttivo di altra Classe. L'Assemblea è altresì aperta ai Soci "ordinari", "onorari" o "sostenitori" delle Classi che intendano intervenire purché in regola con gli adempimenti contributivi verso la classe di appartenenza. Agli stessi spetta il diritto di parola.

2) L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente su deliberazione del Comitato Esecutivo, almeno una volta all'anno, entro il primo quadrimestre, o, comunque, non oltre il primo semestre, quando particolari esigenze lo richiedano, con avviso da inviare a mezzo servizio posta, anche elettronica, almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione contenente il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione, ai Presidenti ed alle "Rose d'Oro" delle varie Classi.

All'avviso devono essere allegati i documenti iscritti all'ordine del giorno.

3) L'Assemblea Ordinaria deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata, con le stesse modalità, entro trenta giorni dalla richiesta formulata da almeno 1/3 dei componenti il Comitato Esecutivo o da almeno un decimo dei Soci, a norma dell'art. 20 del C.C.

La richiesta, da comunicare al Presidente dell'Associazione e, per conoscenza, al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, dovrà indicare gli argomenti da trattare.

4) Nel caso di mancata convocazione da parte del Presidente, il Comitato Esecutivo o, altrimenti, il Collegio dei Revisori dei conti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea ordinaria.

5) L'Assemblea ordinaria dell'Associazione é presieduta dal Presidente della Stecca, o, in sua assenza, dalla "Rosa d'Oro", o in assenza di entrambi dal Vicepresidente o dalla Vice Rosa d'Oro. In mancanza di questi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente fra i presenti.

- 6) L'Assemblea nomina un Segretario e, nel caso di votazioni, tre scrutatori.
- 7) L'Assemblea ordinaria é valida in prima convocazione quando sia presente almeno un terzo degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, che può avere luogo anche nello stesso giorno, ad un'ora dalla prima, qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto.
- 8) Ciascuna Classe ha diritto ad un voto espresso dal Presidente o dalla Rosa d'Oro o da un loro delegato. Nel caso di delega a componente di consiglio direttivo di altra Classe è consentita una sola delega.
- 9) L'Assemblea elegge tra i soci delle Classi con un'anzianità di appartenenza di almeno cinque anni, che hanno fatto pervenire la loro candidatura entro il termine di 15 giorni prima dell'Assemblea, il Presidente dell'Associazione e la "Rosa d'Oro", i quali faranno parte di diritto del Comitato Esecutivo.
- 10) L'Assemblea elegge, oltre ai sopra citati Presidente e Rosa d'Oro, sempre tra i soci delle Classi con almeno tre anni di anzianità, che hanno fatto pervenire la loro candidatura entro il termine di 15 giorni prima dell'Assemblea, il Vicepresidente, la Vice Rosa d'Oro, il Tesoriere e i quattro Consiglieri, i quali tutti vanno a comporre il Comitato Esecutivo.
- 11) L'Assemblea ordinaria annuale dell'Associazione, su proposta del Comitato Esecutivo:
 - emana il regolamento attuativo dello Statuto
 - approva il bilancio consuntivo;
 - approva il bilancio preventivo;
 - determina l'ammontare annuale delle quote associative per l'anno successivo e gli eventuali contributi aggiuntivi;
 - approva la relazione fornita dal Presidente a nome del Comitato Esecutivo, nonché la relazione del Tesoriere ai partecipanti.
 - stabilisce le linee generali dell'attività associativa.
 - elegge il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Proviviri.
 - delibera su tutti gli atti relativi alla gestione dell'Associazione, riservati alla sua competenza dallo Statuto, con le modalità previste dall'articolo 7, comma 2.
- 12) L'Assemblea ordinaria può conferire la carica di Presidente Onorario o di "Rosa d'Oro" onoraria dell'Associazione a chi abbia acquisito particolari meriti verso la stessa.

Art. 6 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- 1) L'Assemblea straordinaria dell'Associazione è costituita dalle Classi, rappresentate dai Presidenti e dalle Rose d'Oro. In caso di loro impedimento delegano per iscritto un loro coetaneo/a componente del consiglio direttivo della classe od un componente del Consiglio direttivo di altra Classe. L'Assemblea è altresì aperta ai Soci delle classi che intendano intervenire purché in regola con gli adempimenti contributivi verso la classe di appartenenza. Agli stessi spetta il diritto di parola.
- 2) L'Assemblea straordinaria dell'Associazione è convocata dal Presidente su deliberazione del Comitato Esecutivo, con le stesse modalità della convocazione dell'Assemblea ordinaria.
- 3) L'Assemblea straordinaria deve pure essere convocata, entro 30 giorni dalla richiesta motivata e firmata, su domanda di almeno la metà più 1 dei componenti il Comitato Esecutivo o di almeno un quarto dei Soci, a norma dell'Art. 20 del C.C. La richiesta, da comunicare al Presidente dell'Associazione e, per conoscenza, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dovrà indicare gli argomenti da trattare.

4) Nel caso di mancata convocazione da parte del Presidente, il Comitato Esecutivo o, altrimenti, il Collegio dei Revisori dei Conti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria

5) All'Assemblea straordinaria si applicano le norme di cui all'art. 5 comma 1, 5, 6 e 8.

6) L'Assemblea straordinaria é valida, in prima convocazione, quando siano presenti almeno i due terzi degli aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione, che può avere luogo anche nello stesso giorno, ad un'ora dalla prima, quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

7) L'Assemblea straordinaria delibera su:

- le modifiche dello Statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione;
- la nomina del liquidatore, fissandone i poteri.

Art. 7 - VOTAZIONI

1) - Le votazioni in seno all'Assemblea avvengono per alzata di mano. Se riguardano le persone, su richiesta anche di un solo avente diritto al voto, devono avvenire a scrutinio segreto.

2) - Per la validità delle deliberazioni assunte dall'Assemblea Ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza dei voti favorevoli dei votanti, con esclusione delle schede bianche.

3) - Per la validità delle delibere dell'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, é necessario il voto favorevole di due terzi dei votanti, con esclusione delle schede bianche.

4) - Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, occorre il voto favorevole di tre quarti dei votanti, con esclusione delle schede bianche.

Art. 8 - IL PRESIDENTE

1) Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea, dura in carica 3 anni, può essere rieletto ed è coadiuvato dalla "Rosa d'Oro".

2) Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Comitato Esecutivo;
- dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle delibere assunte dagli Organi Associativi;
- assume ed esercita, in caso di urgente necessità, i poteri del Comitato Esecutivo, adottando le relative deliberazioni che vengono sottoposte alla ratifica del Comitato Esecutivo stesso;
- accerta la regolarità della conservazione e della tenuta dei libri nonché dei documenti associativi;
- conferisce, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, procure speciali;
- rappresenta l'Associazione, ad ogni effetto, di fronte ai terzi.

3) Nel caso di sospensione del Consiglio Direttivo di una Classe, ai sensi dell'art. 18, il Presidente nomina un rappresentante dell'Associazione con l'incarico di provvedere alle funzioni ordinarie del Consiglio Direttivo stesso.

Nel caso di scioglimento del Consiglio Direttivo della Classe, il Presidente convoca entro due mesi, i componenti della stessa, per il rinnovo delle cariche sociali.

Art. 9 - LA ROSA D'ORO

La Rosa d'Oro è eletta dall'Assemblea. Rappresenta, in concorso con il Presidente, l'Associazione di fronte ai terzi. Coadiuvata il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Dura in carica tre anni e può essere rieletta.

Art. 10 - COMITATO ESECUTIVO

1) Il Comitato Esecutivo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria

dell'Associazione, fatte salve le competenze espressamente demandate all'Assemblea.. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

2) Il Comitato Esecutivo approva i progetti di bilancio consuntivo e preventivo annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Provvede altresì a determinare le quote associative per l'anno successivo e i termini per il relativo pagamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

3) Il Comitato Esecutivo nomina il Segretario e/o la Segretaria e due Vicesegretari/e dell'Associazione, che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati/e.

4) Il Comitato Esecutivo istituisce le Commissioni, per l'organizzazione delle iniziative da attuare e ne fissa la durata. Il Comitato Esecutivo ne designa il Presidente, anche al di fuori dello stesso Comitato.

Il Comitato nomina altresì i componenti delle Commissioni stesse, sentite le proposte delle Classi e del Presidente designato. Il Comitato Esecutivo può cooptare tra i componenti delle Commissioni anche persone non indicate dalle Classi a condizione che posseggano la qualifica di Soci "ordinari", "onorari" o "sostenitori" sempre che in regola con gli adempimenti finanziari nei confronti della propria classe anagrafica. Ciascuna Commissione può essere costituita da 4/8 membri oltre il Presidente.

Si può essere componente di una sola Commissione.

5) Il Comitato Esecutivo emana il Regolamento delle Commissioni.

6) Del Comitato Esecutivo possono far parte non più di due rappresentanti per Classe.

7) L'assenza non giustificata di un componente del Comitato Esecutivo alle riunioni, per quattro sedute consecutive, ne comporta la decadenza. In caso di decadenza di un componente, il Comitato Esecutivo nominerà in sua sostituzione il primo dei non eletti.

8) Il Comitato Esecutivo convoca, per il passaggio della STECCA e della ROSA D'ORO, entro il 30 Settembre, i nati della Classe che compiranno il 50° anno di età nell'anno seguente, per informarli sulle finalità e le regole dell'Associazione, sulle procedure per la costituzione degli Organi Direttivi, e per la nomina del Presidente e della "Rosa d'Oro", offrendo loro la collaborazione per la realizzazione delle manifestazioni celebrative dell'ingresso della Classe, come socia, nell'Associazione, secondo il protocollo stabilito.

9) Il Comitato Esecutivo provvede, con deliberazione motivata, sulle domande di adesione all'Associazione di cui all'art. 3 comma 3.

10) Il Comitato Esecutivo collabora con le Classi:

- curando l'informazione dell'opinione pubblica mediante i mass media;
- promuovendo riunioni con le Classi, anche su iniziativa delle Classi stesse, sui temi di comune interesse;
- assicurando la disponibilità di apposite sale in Sede o presso altre strutture, per le riunioni delle singole Classi o delle varie Commissioni.
- procurando la consulenza delle Commissioni ove richiesta dalle Classi.
- pubblicando, con la collaborazione di un Comitato di Redazione, un notiziario informativo dei programmi e delle deliberazioni dell'Associazione, dei programmi delle Classi, nonché delle relative iniziative, nel rispetto dei principi di bilancio.
- pubblicizzando le notizie e le deliberazioni degli organi dell'Associazione, sul sito informatico dell'Associazione stessa.
- promuovendo altresì almeno 2 volte l'anno riunioni con i Segretari delle Classi, allo scopo di valorizzare il loro patrimonio di conoscenza ed esperienza organizzativa all'interno delle stesse.

11) Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, con avviso da inviare a mezzo servizio posta, anche elettronica, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, contenente il luogo e l'ora della convocazione, allegando all'avviso i documenti iscritti all'ordine del giorno. Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza dei voti dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente (o di chi ne fa le veci) vale per due.

Art. 11 - VICEPRESIDENTI

Il Vicepresidente e la Vice Rosa d'Oro esercitano le funzioni che a loro vengono delegate dal Presidente e/o dalla Rosa d'Oro e quelle previste dallo Statuto.

Art. 12 - TESORIERE

Il Tesoriere ha cura del patrimonio sociale. Ha la responsabilità del servizio di cassa e di tesoreria, della tenuta dei libri contabili costituiti da libro giornale e libro inventario, nonché della predisposizione del progetto di bilancio contenente stato patrimoniale e conto economico.

Sottopone al Comitato Esecutivo i progetti dei bilanci consuntivo e preventivo, nonché le eventuali variazioni.

Art. 13 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea tra i Soci delle Classi. Il Collegio dei Revisori dei Conti nomina il Presidente tra i suoi membri effettivi. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di esercitare il controllo contabile dell'Associazione, esaminando i bilanci consuntivo e preventivo e di procedere a quelle indagini che riterrà necessarie per l'adempimento del mandato.

2) Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o un membro da lui delegato, assiste alle sedute del Comitato Esecutivo in cui siano in trattazione argomenti di rilevanza finanziaria; al Presidente verrà inviato l'avviso di convocazione.

3) I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 14 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1) Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea tra i componenti delle Classi ed è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

2) Il Collegio dei Probiviri nomina tra i propri componenti il proprio Presidente.

3) Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni; i suoi componenti sono rieleggibili.

4) Il Collegio dei Probiviri è competente:

a) sulle controversie di cui all'art. 16, comma 3 parte 1;

b) sulle controversie insorte tra le Classi;

c) sulle controversie insorte tra le Classi e l'Associazione;

d) sulle controversie insorte circa la regolarità delle Assemblee dell'Associazione e circa la regolarità delle deliberazioni adottate dalle stesse.

e) sulle controversie insorte tra i componenti della Classe;

f) sulle controversie insorte tra le Classi ed i loro componenti, anche in ordine alla regolarità delle Assemblee e delle relative deliberazioni.

5) Il Collegio dei Probiviri è competente altresì, in secondo grado, nel caso delle controversie di cui ai punti e) ed f) quando sia intervenuta una decisione da parte del collegio dei Probiviri di una Classe e l'interessato abbia proposto ricorso nel termine di 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo.

6) Per sottoporre alla cognizione del Collegio dei Probiviri le controversie di cui ai punti da a) a d) l'interessato dovrà presentare ricorso scritto entro 30 giorni dalla adozione del provvedimento contestato. Il ricorso scritto è da depositarsi presso la

Segreteria dell'Associazione nei termini adottati.

7) Nel caso in cui lo statuto della Classe non stabilisca il termine utile per la proposizione del ricorso al Collegio dei Probiviri, il termine è di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato o dell'atto contestato.

8) La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con altra carica in seno all'associazione.

Art. 15 – SEGRETERIA DELL'ASSOCIAZIONE

La Segreteria, oltre alle normali mansioni, redige i verbali delle sedute del Comitato Esecutivo, e, una volta approvati da quest'ultimo, restano a disposizione in Segreteria e vengono pubblicati per sunto sul sito informatico.

Inoltre svolge quelle mansioni che l'Assemblea ed il Comitato Esecutivo ritengono di attribuirle per l'esecuzione delle delibere degli Organi dell'Associazione.

Art. 16 - NORME DI COMPORTAMENTO

1) Le Classi debbono comportarsi, nelle loro attività ed in ogni loro iniziativa, secondo le finalità dell'Associazione enunciate nell'art. 2.

2) Il Presidente è tenuto a richiamare le Classi al rispetto dei doveri e degli impegni che derivano dall'appartenenza all'Associazione e a tenere comportamenti coerenti con i suoi principi e con le sue finalità.

3) Il Comitato Esecutivo adotta i seguenti provvedimenti per le inadempienze meno gravi:

- a) richiamo verbale;
- b) deplorazione scritta.

Contro i suddetti provvedimenti, che sono immediatamente esecutivi dalla data della comunicazione all'interessato, è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Le inadempienze più gravi ai doveri ed agli impegni, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, vengono segnalate per iscritto dal Comitato Esecutivo al Collegio dei Probiviri, di cui all'art. 14.

4) Ad analogo compito è tenuta ciascuna Classe nei confronti dei propri componenti.

Art. 17 - GARANZIE ASSOCIATIVE

1) Il Collegio dei Probiviri, sentiti gli interessati, adotta i seguenti provvedimenti:

- a) deplorazione scritta;
- b) sospensione del Presidente o della "Rosa d'Oro" o dei dirigenti della Classe per un periodo massimo di mesi 3;
- c) scioglimento del Consiglio Direttivo della Classe;
- d) esclusione della Classe dall'Associazione.

2) I provvedimenti saranno motivati.

3) Ad analogo compito, limitatamente ai provvedimenti a) e b), provvede il Collegio dei Probiviri della Classe nei confronti dei componenti della stessa. Sino alla costituzione del Collegio dei Probiviri della Classe, provvederà il Collegio dei Probiviri dell'Associazione.

Art. 18 - IMPEGNO D'ONORE

1) Aderendo a "La Stecca", le Classi ed i loro componenti rinunciano a ricorrere all'Autorità Giudiziaria per qualsiasi controversia insorta nell'ambito dell'Associazione.

2) Ogni controversia verrà sottoposta al Collegio dei Probiviri della Classe o al Collegio dei Probiviri dell'Associazione, le cui decisioni saranno vincolanti per gli interessati.

Art. 19 - ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno solare.

Art. 20 - PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- dai contributi versati dai Soci al fine di incrementare il fondo di dotazione, nonché da qualsiasi contributo o liberalità ricevuti per la medesima finalità;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- dai simboli dell'Associazione, "stecca" e "rosa d'oro", che vengono custoditi in Sede, nonché dal complesso dei valori che hanno contribuito nel tempo a formare e consolidare l'immagine e l'etica solidaristica dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- da elargizioni o contributi di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- da ogni altra entrata di natura accessoria o marginale realizzata in conformità ai propri scopi istituzionali;
- da contributi da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività convenzionate;
- dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore;
- da eventuali entrate di natura commerciale svolte in conformità ai propri scopi istituzionali ed in misura non prevalente;
- da contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali.

Art. 21 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI O FONDI

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 22 - DURATA, SCIoglimento

L'Associazione ha durata illimitata.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria nominerà uno o più liquidatori, che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'Assemblea Straordinaria, ciascuno dei membri del Comitato Esecutivo potrà chiedere all'Autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altra Associazione avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23

Le cariche sociali non sono retribuite.

Art. 24

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si intendono applicabili le norme di legge vigenti in tema di Associazioni.

ISegretari

Il Presidente

